
Legge regionale 18 marzo 2026, n. 4

Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali.

(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 25.03.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Proroga degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali

Art. 2 Proroga del Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l’articolo 18;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);

Considerato quanto segue:

1. nelle relazioni sul giudizio di parifica del rendiconto della Regione, la Corte dei conti ha esposto perplessità su alcuni aspetti del rapporto di lavoro delle figure apicali degli enti dipendenti;

2. la Giunta regionale ha costituito un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla Direzione generale della Giunta regionale e con la partecipazione di tutte le direzioni interessate, finalizzato ad approntare un inquadramento generale della posizione dei direttori degli enti dipendenti, in virtù delle criticità segnalate;

3. le sollecitazioni ulteriori della Corte dei conti rendono necessario un riordino normativo per quanto riguarda i profili osservati, i cui tempi tecnici, tuttavia, non consentono un’approvazione prima della scadenza, prevista per il 9 aprile

prossimo venturo, di alcuni degli incarichi di cui si tratta. Nelle more di questo riordino è pertanto necessario, per assicurare la continuità amministrativa, prorogare la durata degli incarichi per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla loro scadenza;

4. per la prossimità della scadenza è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali

1. Sono prorogati per sei mesi, a partire dalla loro scadenza, gli incarichi e i relativi contratti dei seguenti soggetti:
 - a) direttore dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e all'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);
 - b) direttore dell'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) e all'articolo 9 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");
 - c) direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), di cui all'articolo 21 sexies e all'articolo 21 septies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
 - d) direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) e all'articolo 22 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");
 - e) amministratore unico del consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);
 - f) segretario generale dell'Autorità portuale regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a bis) e all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
 - g) direttore di Ente Terre regionali toscane, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);
 - h) direttore di Toscana promozione turistica, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) e all'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET").

Art. 2

Proroga del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Sono prorogati per sei mesi, a partire dalla loro scadenza, gli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2002.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.